

Le zone sono istituite dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia: se coincidono con le Zone Franche Urbane, le risorse previste per le ZFU sono assegnate al sindaco competente per concedere i contributi alle nuove iniziative che vi si insediano. In pratica, per quest'ultima parte, si tratterebbe della riproposizione dell'emendamento al milleproroghe sulle ZFU poi ritirato dal Governo (che trasformava le esenzioni fiscali e dei contributi previdenziali in incentivi erogati dai Sindaci interessati).

La previsione apre di fatto rilevanti dubbi interpretativi e, nella misura in cui tali interpretazioni conducano a ritenere abolite le "vere" Zone Franche, cioè quelle che prevedevano la fiscalità di vantaggio, con gli sgravi fiscali, vanifica uno sforzo durato anni in favore di uno strumento potenzialmente utile, in particolare per il Mezzogiorno.

Va altresì assegnato un ruolo di confronto nelle sedi istituzionali, come la Conferenza Unificata ed eliminato il sistema dei commissariamenti, dannoso per ogni autonomia.

Pertanto, si propone il seguente emendamento:

Proposta di emendamento. Sostituire il comma II, lett a) e b), dell'art.43 con i seguenti:
"Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Intero e previa intesa in Conferenza Unificata, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:

- a) ***nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva dal Sindaco competente che vi provvede, ove occorrente, previa apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n.241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istituiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;***
- b) ***in via di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma precedente coincidono con le zone franche sono quelle individuate con delibera Cipe n.14 dell'8 maggio 2009 e in data 13 maggio 2010 per l'Aquila. Resta ferma la medesima disciplina prevista per le stesse e la prima attribuzione finanziaria di cui all'art.1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006".***

2. CONTROLLO SPESA SANITARIA E PATTO DI STABILITÀ

Controllo spesa sanitaria

L'articolo 11. La scrittura di tale articolo è poco chiara e quindi si richiedono alcune integrazioni nelle quali vengano esplicitate alcune disposizioni per le Regioni sottoposte ai